

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 16 OTTOBRE 1953

(2^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Discussione):

PRESIDENTE	Pag. 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18
ASARO	13
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	16
CADORNA, <i>relatore</i>	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CALDERA	16
CORNAGGIA MEDICI	15
MARTINI	10
MESSE	11, 17
PALERMO	10, 11, 13, 16, 17
PRESTISIMONE	10, 16
RIZZATTI	10
SMITH	15
TADDEI	11, 15
TAVIANI, <i>Ministro della difesa</i>	11, 13, 15, 16, 17, 18

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Martini Ferdinando, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Sono presenti i senatori Asaro, Fantuzzi e Ravagnan, in sostituzione dei senatori Co-

lombi, Farina e Secchia, a norma dell'articolo 18 del Regolamento.

Intervengono, altresì, il Ministro per la difesa Taviani e il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. È in congedo il senatore Granzotto Basso.

Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Informo che il parere della 5^a Commissione al riguardo non è ancora pervenuto; dovremo, pertanto, tener conto nelle nostre decisioni delle conclusioni alle quali perverrà per la parte finanziaria la Commissione finanze e tesoro.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a RIUNIONE (16 ottobre 1953)

Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

(È approvato).

Art. 2.

L'ufficiale è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

CADORNA, *relatore*. L'articolo 2 rappresenta una modificazione rispetto alla precedente legge: in quanto, mentre precedentemente il giuramento faceva parte di una norma disciplinaria, nella nuova legge la prestazione del giuramento è indispensabile per il contratto di impiego dell'ufficiale. Tale articolo, però, dovrebbe essere modificato nel senso di inserire nel primo comma le parole: « prima di assumere servizio ».

PRESIDENTE. Il primo comma, pertanto, in base all'emendamento proposto, dovrebbe essere così formulato: « L'ufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni ».

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 2, così modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Metto in votazione l'intero articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali si distinguono in:

- ufficiali in servizio permanente;
- ufficiali in congedo;
- ufficiali in congedo assoluto.

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.

Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro

categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

PALERMO. Per quanto riguarda questo articolo sono contrario a che gli ufficiali in congedo assoluto conservino l'onore dell'uniforme, anche per un motivo di prestigio e di dignità delle Forze armate. Infatti, trattandosi di ufficiali in congedo assoluto, vale a dire di ufficiali che non potranno essere più richiamati, credo che lo spettacolo di vecchi cadenti, vestiti con divise probabilmente logore dal tempo, non conferisca prestigio alle Forze armate stesse. Potrebbe costituire al massimo una facoltà, ma non un obbligo conservare il grado e l'onore dell'uniforme.

RIZZATTI. Non mi sembra giusto che ad un ufficiale in congedo assoluto si cerchi di impedire di poter indossare una volta tanto la divisa dopo che egli ha prestato servizio magari per venti o trenta anni.

MARTINI. Condivido il parere del collega Rizzatti.

PRESTISIMONE. Anche io ritengo giusto non privare dell'onore dell'uniforme ufficiali che per tanti anni hanno prestato servizio proprio nell'ultimo periodo della loro vita, quando maggiormente essi tengono all'onore della divisa.

PALERMO. Dobbiamo tener presente che siamo in regime democratico. Una volta assolti gli obblighi militari, il cittadino acquista, diciamo, l'intera sua capacità di borghese. Poichè ci troviamo nel caso di ufficiali in congedo assoluto, per un motivo estetico, vale a dire allo scopo di evitare di vedere dei vecchi cadenti che trascinano la loro divisa ed anche sotto un punto di vista democratico, una volta cessato il rapporto di impiego, rotti i vincoli che uniscono un cittadino all'Esercito, mi pare che non sia più il caso di lasciare il grado e l'onore della divisa agli ufficiali in congedo assoluto.

MESSE. Non ravviso alcun motivo di una certa rilevanza per il quale gli ufficiali non debbano conservare il grado e l'onore dell'uniforme. D'altra parte si tratta di una facoltà e non di un obbligo, e non comprendo, pertanto, le ragioni per le quali vorremmo togliere ad essi tale facoltà. In quanto all'estetica, mi auguro che in Italia si torni al rispetto delle uniformi e che l'apparizione in pubblico di un ufficiale, anche cadente, possa ispirare, semmai, rispetto.

TADDEI. Il senatore Palermo afferma che, un volta in congedo assoluto, vengono a cessare tutti i vincoli fra l'ufficiale e l'Esercito.

Affermo che ciò non è vero, perchè il vincolo morale permane ognora, ed in ogni caso il rimedio proposto dal senatore Palermo è peggiore del male che si vuole eliminare. Infatti, secondo me, saranno rarissime quelle occasioni in cui, tra gli ufficiali autorizzati a indossare la divisa in occasione di qualche cerimonia, si presenti qualcuno in non brillanti condizioni.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. La proposta del senatore Palermo è stata già oggetto di discussione allorchè nella trascorsa legislatura si ebbe esaminare il disegno di legge; ma essa fu respinta dal Governo. Anche oggi il Governo conferma il suo parere contrario per quelle ragioni di sentimento che sono state esposte, ed anche per le ragioni giuridiche prospettate dal senatore Messe, nel senso che non si tratta di un obbligo, sibbene di una facoltà. Non si scorgono le ragioni per le quali questa facoltà debba essere tolta.

PALERMO. Propongo un emendamento nel senso che nell'ultimo comma siano soppresse le parole: « e l'onore dell'uniforme ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo tendente a sopprimere nell'ultimo comma le parole: « e l'onore dell'uniforme ». Chi lo approva è pregato, di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto, quindi, ai voti l'articolo 3 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

TITOLO II

GRADO

Art. 4.

Il grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del Presidente della Repubblica.

Non sono concessi gradi onorari.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(*È approvato*).

CADORNA, *relatore*. Propongo che si proceda ad una discussione congiunta degli articoli 7 ed 8.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Da lettura degli articoli 7 e 8:

Art. 7.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

Art. 8.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a RIUNIONE (16 ottobre 1953)

CADORNA, *relatore*. Propongo, per un migliore chiarimento della materia, lo spostamento dell'articolo 7, dopo l'articolo 8, con la soppressione nel testo dell'articolo 7 delle parole: « senza promozione » perchè esse appaiono superflue.

PRESIDENTE. Metto ai voti, secondo quanto ha proposto il relatore Cadorna, lo spostamento dell'articolo 7 dopo l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 7 (8 del progetto ministeriale). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 8 (7 del progetto ministeriale) nella nuova seguente formulazione, proposta dal relatore: « Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati da leggi ». Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Tra ufficiali in servizio permanente o delle categorie in congedo, di ruoli diversi e di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, fermo restando, peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.

Tra ufficiali in servizio permanente e ufficiali delle categorie in congedo, di pari anzianità assoluta, la precedenza spetta agli ufficiali in servizio permanente.

CADORNA, *relatore*. Per il primo comma di questo articolo propongo la seguente nuova dizione: « Nei trasferimenti da ruolo a ruolo di ufficiali di pari anzianità assoluta l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il

caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza ». E ciò per evitare che gli ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, ma usciti dal servizio effettivo e transitati in differenti posizioni e ad epoche differenti, capovolgano l'anzianità nel ruolo in cui sono immessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo del primo comma proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'articolo 9.

(Sono approvati).

CADORNA, *relatore*. Propongo, inoltre, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9. E ciò per far sì che anche l'ufficiale di complemento mantenga il comando, se abbia fatto un maggior numero di anni di servizio, indipendentemente dal fatto di essere ufficiale di complemento o effettivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del relatore tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do quindi lettura dell'articolo 9 che, in seguito alle modifiche apportate, risulta così formulato:

« Nei trasferimenti da ruolo a ruolo di ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

« A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

« Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale ».

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4) in aspettativa per motivi privati;

5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

CADORNA, *relatore*. Per maggiore chiarezza propongo un emendamento tendente ad aggiungere al numero 5 le parole: « non meno di » dopo le parole « abbia trascorso » e prima delle altre « un anno in detta posizione ». Faccio osservare che si tratta di una modifica formale.

PALERMO. Propongo di sopprimere il numero 5.

Faccio notare agli onorevoli colleghi che non è giusto che un ufficiale subisca nel ruolo una detrazione di anzianità per il solo fatto che non sia riuscito a far considerare la malattia, in cui è incorso, come causata dal servizio. D'altra parte, quando l'ufficiale va in aspettativa, subisce già una decurtazione degli assegni.

CADORNA, *relatore*. Il presente articolo mira ad eliminare i molti abusi verificatisi

ed il continuo reiterarsi di domande di aspettativa per motivi privati o per infermità.

PALERMO. Ma nel caso in questione si tratta di infermità. In tutte le altre Amministrazioni dello Stato un funzionario che si ammali ha la possibilità di poter procedere nella carriera, nel senso che la malattia non incide sull'ulteriore sviluppo della sua carriera. Perché dunque sotto le armi un ufficiale che contrae un malanno, che quasi sempre dipende da causa di servizio, ad esempio da una vita più affaticata, dovrebbe ricevere danno da questo suo infortunio?

CADORNA, *relatore*. È questo uno degli elementi che caratterizza la carriera militare nei confronti delle altre carriere. L'ufficiale deve essere in condizioni perfettamente idonee al servizio. Non si può concepire un esercito di ammalati in permanenza, che, sottraendosi per continue indisposizioni al servizio o in colonia o in guerra, cioè a tutti quei servizi maggiormente gravosi, continuano a far carriera ugualmente. Le condizioni dell'ufficiale devono esser tali da consentirgli di prestar servizio in ogni circostanza. Perciò la carriera militare non può essere considerata alla stregua delle altre. Noi chiediamo all'ufficiale di essere in piena efficienza intellettuale e fisica.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore.

ASARO. Ciò che ha detto il collega Cadorna non mi sembra convincente, poichè la piena efficienza ed idoneità fisica ed intellettuale mi pare molto ben tutelata dalla stessa legge, laddove parla dell'obbligo per gli ufficiali di essere sottoposti periodicamente a visita medica. Mi pare poi che debba destare meraviglia il fatto di vedere accomunati nella stessa sorte punitiva il povero diavolo che è stato ammalato non per colpa propria e colui che, per colpa propria, ha scontato una pena detentiva.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10 fino al numero 4 incluso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a RIUNIONE (16 ottobre 1953)

Metto in votazione la proposta del senatore Palermo intesa a sopprimere il n. 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto in votazione il nuovo testo del n. 5 proposto dal relatore:

« 5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 10 nel suo complesso con le modifiche apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

(*È approvato*).

Art. 13.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi

d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 14.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

TITOLO III

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

Impiego.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 15.

L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.

L'impiegato non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(*È approvato*).

Art. 16.

Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio o la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

CADORNA, *relatore*. Faccio presente che la materia formante oggetto dell'articolo 16,

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a RIUNIONE (16 ottobre 1953)

che era di natura disciplinare, è stata ora trasportata in questo provvedimento.

All'atto della formulazione di questo articolo si propose di inserire in esso anche il divieto di appartenenza a partiti politici e a società segrete. Successivamente, poichè tale argomento fa parte di un altro disegno di legge, è stata omessa la relativa disposizione, sempre nel presupposto che l'anzidetto divieto venga discusso in altra sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

- a) il servizio effettivo;
- b) l'a disposizione;
- c) l'aspettativa;
- d) la sospensione dall'impiego.

CADORNA, relatore. A chiarimento dei colleghi faccio osservare che il presente articolo è davvero essenziale, in quanto che con esso vengono unificate per le tre Forze armate le varie posizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

CORNAGGIA MEDICI. Mi permetto rilevare la poca proprietà, da un punto di vista formale e estetico, della dizione della lettera b): l'a disposizione.

SMITH. In rapporto alla osservazione prospettata dal senatore Cornaggia Medici, propongo che l'articolo 17 venga così modificato:

« Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:

- a) servizio effettivo;
- b) a disposizione;
- c) aspettativa;
- d) sospensione dell'impiego ».

PRESIDENTE Metto ai voti la nuova dizione dell'articolo 17 proposta dal senatore Smith. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SEZIONE II. — Servizio effettivo.

Art. 18.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.

(È approvato).

Art. 19.

È idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.

Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità, stabiliti dai regolamenti.

CADORNA, relatore. Faccio osservare che la disposizione concernente l'accertamento periodico obbligatorio dell'idoneità degli ufficiali viene per la prima volta inserita nello stato.

TADDEI. Al secondo comma è detto: « Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica la temporanea inidoneità . . . ». Mi parrebbe opportuno che si dovrebbe stabilire con precisione la durata della temporaneità. Mi limito, tuttavia, a sottoporre questa osservazione al relatore il quale, avendo studiato a fondo questa questione, potrà considerare l'opportunità di introdurre una modifica nel senso da me prospettato.

TAVIANI, Ministro della difesa. Non è possibile precisare la durata dell'inidoneità, perchè al momento in cui viene accertata non si sa quanto essa potrà durare.

TADDEI. Ringrazio l'onorevole Ministro di questo chiarimento e mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni da lui fornite.

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a RIUNIONE (16 ottobre 1953)

CALDERA. A me sembra, inoltre, rispetto alle osservazioni del senatore Taddei, che ogni dubbio in proposito venga risolto dal contesto dell'ultimo comma dell'articolo 19, nel quale è detto che l'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SEZIONE III. — A disposizione.

Art. 20.

L'a disposizione è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per una migliore formulazione proporrei di sostituire le parole: « L'a disposizione è la posizione » con le altre: « La posizione di " a disposizione " è quella ».

CADORNA, *relatore*. A titolo di chiarimento vorrei fare osservare l'importanza della posizione di « a disposizione », che consente all'ufficiale, che non sia stato promosso per varie ragioni, di mantenersi nel servizio effet-

tivo, cioè a disposizione dell'autorità per l'impiego, conservando ognora la possibilità di una promozione, e ciò fino ai limiti di età del suo grado. Si tratta, quindi, di una disposizione concessiva e di una tra le norme più importanti che caratterizzano il presente disegno di legge e che lo legano alla legge di avanzamento.

PALERMO. Vorrei chiedere alla Commissione se non sia il caso di decidere una volta per sempre di creare un ruolo, nel quale possano essere immessi tutti coloro che sono in condizione di non poter percorrere la carriera con rapidità. Prospettando la possibilità di creare tale ruolo di sedentari, ricordo che fino a poco tempo fa gli ufficiali mutilati di guerra venivano richiamati in servizio. Adesso non più. Se creassimo quel ruolo speciale nel senso da me prospettato, si potrebbero immettere in esso gli ufficiali mutilati di guerra che desiderino continuare la carriera. Così accontenteremmo gran parte degli ufficiali che, una volta in questo ruolo, saprebbero che sono in una posizione che abbraccia tutti coloro che sono costretti a fare una carriera limitata.

PRESTISIMONE. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Palermo particolarmente per la questione dei mutilati. Infatti, abbiamo visto casi in cui sono state date pensioni di fame a mutilati di poco più di trenta anni di età i quali, non avendo diritto ad altra pensione, sono venuti a trovarsi in una situazione penosa.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Ho l'impressione che sia sorto un equivoco a proposito di questo articolo, che non riguarda la questione dei mutilati; essa potrà essere affrontata e risolta con altro provvedimento. Lo argomento dell'articolo 20 e dell'intero disegno di legge è invece quello degli ufficiali idonei al servizio incondizionato. Non vedo, pertanto, come sia consentito esaminare la possibilità della costituzione di un ruolo di sedentari e la situazione dei mutilati in una discussione che riguarda gli ufficiali idonei al servizio incondizionato. Pregherei, quindi, di rimandare la questione in sede più opportuna.

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a RIUNIONE (16 ottobre 1953)

PALERMO. Vorrei far notare che nella posizione di « a disposizione » vanno coloro che sono stati tolti dai quadri di avanzamento, cioè a dire gli ufficiali dichiarati non promovibili. Allora, anzichè creare tanti scontenti in tanti settori diversi, cerchiamo di incanalare tutti costoro in una carriera, più breve e più lenta, ma che dia loro la possibilità di non preoccuparsi del domani.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Non riesco a vedere un ruolo di ufficiali idonei al servizio incondizionato in coesistenza con un ruolo di sedentari. Vogliamo forse fare un ruolo di prima classe e un ruolo di seconda classe ?

PALERMO. Pregherei il Presidente di sospendere la discussione sull'articolo 20 ed il Ministro di approfondire l'esame delle mie raccomandazioni.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, credo che abbiamo elementi sufficienti per mettere ai voti l'articolo 20. Noi non possiamo, infatti, stabilire, in sede di stato, un ruolo sedentario. Se i sedentari rappresentano una parte di onore e di riposo per le Forze armate, ciò non può essere sancito in una legge di stato.

CADORNA, *relatore*. La discriminazione in ruoli diversi degli ufficiali idonei al servizio incondizionato e degli ufficiali idonei ai servizi sedentari, è già stata applicata in passato. Il famoso ruolo M non era che questo; ma esso ha dato pessima prova. Bisogna, inoltre, considerare che anche per i compiti sedentari occorrono ufficiali adatti che sappiano assolvere al loro compito.

Colgo l'occasione per insistere sul principio che i provvedimenti di carattere assistenziale siano dichiarati tali e discussi in sede propria, senza inserirli nei provvedimenti che hanno per scopo una migliore organizzazione delle Forze armate.

MESSE. Bisogna tener conto che l'ufficiale a disposizione è un ufficiale fisicamente idoneo; l'esperimento dei ruoli sedentari è stato già fatto con la legge Baistrocchi e non mi

sembra, come faceva rilevare il collega Cadorna, che esso abbia avuto troppo successo.

Diffuso era infatti un profondo scontento tra gli ufficiali che vi appartenevano, i quali si sentivano menomati rispetto a quelli delle altre categorie.

Ora, l'impiego di tali ufficiali, ed eventualmente anche dei sottufficiali, per incarichi speciali, in maniera di mantenerli ancora in servizio per un certo periodo di anni non mi sembra di facile soluzione, perchè quanti ufficiali immettiamo nell'Amministrazione civile, tanti impiegati civili dovranno lasciare l'Amministrazione.

Pertanto si tratta, a mio modo di vedere, di un problema gravissimo, dato l'elevato numero di impiegati civili dell'Amministrazione militare, ai quali dovremo pur pensare di dare una sistemazione.

PALERMO. Noi ci troviamo di fronte ad una categoria speciale di ufficiali, i quali sono stati tolti dai quadri di avanzamento, ma che possono essere impiegati in qualsiasi servizio; pertanto, se noi inquadrriamo tali ufficiali in servizio permanente effettivo in un ruolo speciale, noi creeremo degli scontenti.

Per fare un esempio, io mi preoccupo del caso di un maggiore il quale nel pieno vigore delle sue forze, viene posto in ruolo speciale, ottenendo il risultato di fare di costui uno *scontento ed uno scoraggiato*.

PRESIDENTE. Questa posizione è in relazione al meccanismo di una futura legge di avanzamento che scaturirà dalla nuova legge sullo stato; e si tratta di una posizione di un certo vantaggio per gli ufficiali, perchè, essendo la legge di avanzamento basata su un criterio di vacanza obbligatoria, per poter progredire in carriera, si avrà bisogno di una vacanza nel ruolo superiore. Ora, per evitare che gli ufficiali non prescelti vadano a casa, vengono conservati fino al raggiungimento dei limiti d'età nella posizione a disposizione; cioè sono confermati nel grado che già rivestivano, e questo fino al giorno in cui incorreranno nei limiti di età.

Mi ricordo che il vecchio esercito austro-ungarico aveva previsto simili sfollamenti

degli ufficiali, e a questo scopo prevedeva un ruolo civile nell'amministrazione dello Stato in cui gli ufficiali ivi collocati avevano il titolo preferenziale assoluto. Pertanto questi ufficiali passavano non già nei ruoli sedentari, sibbene, nella loro qualità di ex ufficiali, nei ruoli dell'amministrazione civile, inserendosi in questa carriera nella quale erano riservati dei posti nei vari gradi.

La legge 384 era una legge che contemplava un ruolo civile, che non è stato mai attuato, perchè in Italia vi è una pleora di gente che attende sistemazione. Pertanto, vorrei vivamente pregare che la questione sollevata fosse considerata in altra sede.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Vorrei riassumere la questione sollevata dal senatore Palermo nei due punti essenziali. Primo punto: quello dei mutilati. Su questo punto mi riprometto di fare quello studio approfondito che è necessario e di riparlarne in una prossima occasione; allora si vedrà se sarà il caso di fare una legge speciale al riguardo. Accolgo, quindi, l'intervento del senatore Palermo per lo meno come motivo di studio.

Per l'altro punto, cioè a dire per la questione del ruolo speciale, mi permetto di insistere nel nostro punto di vista. Il senatore Palermo dice che quando l'ufficiale non può essere promosso si trova in condizioni di inferiorità; il Presidente della Commissione ha risposto che allo stato attuale delle cose egli dovrebbe essere messo fuori dei ruoli e, invece, gli si dà un « contentino » di quattro anni, come è

disposto nel disegno di legge. Le chiedo, ora, se creare un ruolo di seconda classe potrebbe essere opportuno. Evidentemente mi sembra che non risolveremmo il problema, ma lo aggravaremmo e creeremmo un ruolo di scontenti. Quindi, pregherei la Commissione di voler votare l'articolo con la modifica proposta nel primo comma dal sottosegretario Bosco.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 20 che resta così formulato:

« La posizione di " a disposizione " è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il 2^o, 3^o e 4^o comma dell'articolo 20.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.